TORNATA DEL 2! GENNAIO 1868.

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Lettura del R. Decreto di nomina a Senatore del Vice-Ammiraglio Provana del Sabbione — Annunzio della morte del Senatore Quarelli—Comunicazione del Presidente del Consiglio — Presentazione di quattro progetti di legge — Urgenza accordata per quello presentato dal Guardasigi li — Squittinio per la nomina dei Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti, all'amministrazione del fondo per il Culto e alla Cassa militare — Discussione del progetto di legge per la concessione di pensioni alle vedove ed ai figli dei medici morti in servizio dello Stato per assistenza ai colerosi — Osservazione del Senatore Paggi e dichiarazione del Ministro dell'Interno — Istunze del Relatore e osservazioni del Senatore Lauzi, cui rispondono il Relatore ed il Ministro dell'Interno — Approvazione dei 5 articoli della legge — Risultato dello squittinio per la nomina de' Commissari di cui sovra — Discussione del progetto di legge per pensioni alle vedove ed ai figli de' militari morti nella campagna del 4866 i cui matrimonii non furono autorizzati — Resoconto del Relatore su di una petizione — Approvazione dei due articoli della legge — Squittinio segreto rimandato.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, ed i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, della Guerra e della Marina.

Il Senatore Segreturio Ginori-Lisci legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Dà poscia lettura del seguente elenco degli omaggi: Il Direttore del Convitto annesso alla R. Scuola normale di Lucca del Resoconto economico di quel Convitto per l'anno 1867.

Il dottore G. A. Quaglio della sua Relazione sulla spidemia colerosa nella provincia di Chdtillon d'Aoste.

Il prof. Mauro Terlizzi, Direttore del R. Ginnasio di Bisceglie, della sua prolusione agli esami finali dell'anno scolastico 1866-67.

Il Direttore generale dei telegrafi dello Stato di 200 esemplari di una sua Relazione statistica sull'amministrazione dei telegrafi nel biennio 1865-66.

La Deputazione provinciale di Forlì del 3º volume della Monografia statistica-economica-amministratica di quella Provincia.

Il signor I polito De Riso della sua Biografia dell'avv. Giuseppe Poerio.

Il signor Senature Tancredi De Riso dei suoi Discorsi accademici pronunziati all'Accademia di scienze e lettere di Catanzaro.

Il Maggior Generale Saverio Griffini di un suo opuscolo sulla corazza Muratori. La tipografia Cotta e C. della 1. e 2. parte del Trattato sulle servitù dell'avv. Pietro Rossetti.

returned to be

L'ingegnere Francesco Giordano di una sua Memoria al Consiglio provinciale di Salerno sulla costruzione della rete stradale nel Principato Citeriore e del ponte in ferro sul Sele.

Il cav. Giuseppe Haimann, capo sezione al Ministero di Grazia e Giustizia, della sua Relazione sugli studi comparati di amministrazione ed ordinamento giudiziario.

Il Presetto della provincia di Bergamo degli Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie dal 1860 al gennaio 1867.

Il Presetto della provincia di Pavia degli Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinario del 1866.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di 290 esemplari della Relazione sulle bonificazioni delle paludi nelle provincie Napoletane.

Il cav. avv. Adriano Rocca, d'una sua Memoria sul regime feudale nel territorio Veneto e Mantorano e sulla legge di abolizione dei vincoli feudali.

Il cav. Sebastiano Fenzi, d'un suo scritto per titolo: Parole sulle nostre finanze.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

N. 3980. Parecchi Ecclesiastici investiti di benefizio nella Diocesi di Vigevano, in numero di 179, doma::dano che venga abolita la tassa del 4 per 010 sui beni di manomorta.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1868

Dal 3981 al 3989. Alessi Domenico — Giacinto Perasini — Carlo Pozzi — Vincenzo Tironi — Tommaso Pagnosin — Faustino Bettinzoli — Edoardo Tiretta — Napoleone Perusini e Antonio Pelosio, tutti di Treviso, domandano di essere riconosciuti nel loro grado coperto durante il Governo provvisorio di Venezia degli anni 1818 e 1849 e che intanto sia loro accordato un temporaneo assegno a titolo di sussidio.

3990. Giuseppina Siccardi, vedova del fu dottore Lodovico Cerri, medico di reggimento, domanda che le sia accordata una pensione, o che le sia aumentato il sussidio di L. 400 annue che suole corrisponderle il

Ministero della Guerra.

3991. Gaetano Pederzolli di Riva di Trento, fa istanza perchè le disposizioni del progetto di legge per pensioni alle vedove ed agli orfani dei medici e chirurghi morti per assistenza ai colerosi, vengano estese anche agli aventi causa da quelli morti della stessa epidemia nell'anno 1865.

3992. Ippolito Corso notaio in Firenze, ripete l'istanza perchè nel progetto di legge per pensioni alle vedove e ai figli dei medici e chirurghi morti per assistenza ai colerosi, venga aggiunta una disposizione simile in favore delle vedovo e degli orfani dei notai morti nelle medesime condizioni.

3993. Alcuni ufficiali Veneti degli anni 1848-49 in numero di otto, protestano contro il voto emesso dalla Camera Elettiva sul progetto di legge che li riguarda, esprimendo la speranza che il Senato non voglia sanzionarlo.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

I sigg. Senatori: Colonna Andrea — San Cataldo — Dragonetti — Paterno — Sclopis — Castagnetto — Strongoli — Sismonda — Guardabassi — Sylos Labini — Cotta — San Vitale — Viggiani — Gozzadini — Antonacci — Mazara — Salmour — Sagredo — Scarabelli — D'Afflitto — Bellavitis — Costantini — La Valette — Di Bovino — Pernati , chiedono un congedo ch'è loro dal Senato accordato.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE II ECC.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Vice Ammiraglio Conte Pompeo Provana del Sabbione.

Il Ministro proponente curerà l'eseguimento di questo Decreto.

Dato in Firenze addi 9 gennaio 1868.

VITTORIO EMANUELE

G. CADORNA

Presidente. Questo decreto si manderà all' Ufficio 2° perchè ne faccia l'esame, e ne riferisca.

Signori Senatori! Dobbiamo condolerci per la mancanza del nostro rispettabile collega, il conte Celestino Quarelli di Lezegno. Nato nel 1792, compi in Torino con onore il corso de' suoi studi e durante l'epoca d'occupazione francese fu addetto all'Ufficio del Procuratore generale imperiale. Gli si aprì dappoi carriera più brillante, che di grado in grado da Sostituito procuratore generale alla Camera de'Conti, poi Intendente generale dell'Azienda delle Gabelle, Consigliere di Stato, Procuratore generale alla Camera de' Conti, sall alla carica di primo Presidente di quella Magistratura. Riordinato il Consiglio di Stato, tenne la reggenza di quella Presidenza finchè ebbe onorato riposo. Era stato nominato Senatore nel 1848 alla prima creazione del Senato. Fu uomo d'estese cognizioni; era ammirabile in lui la facoltà della memoria; raccoglieva il generale rispetto per severità ed integrità di condotta; d'animo pacato e cortese non poteva che cattivarsi l'affetto di chiunque lo avvicinasse. Brevissima malattia lo tolse alla patria ed ai colleghi i quali non ponno che risentire vivo rammarico per una tale luttuosa perdita.

La parola è al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Signori, il Senato essendosi aggiornato fino a quest' oggi, il Ministero non ha potuto informarlo delle variazioni che erano avvenute nella sua composizione. Ho dunque l'onore di partecipare al Senato che in seguito al voto dato dalla Camera dei Deputati il 22 dicembre p. p., il Ministero aveva creduto di dover rassegnare le sue dimissioni nelle mani di S. M. il Re.

S. M. avendo voluto affidarci l'incarico di continuare in quell'onorevole ma grave ufficio, non accettava che le dimissioni del Marchese Gualterio Ministro dell'Interno, del Deputato Mari, Ministro di Grazia e Giustizia e dell'Ammiraglio Provana Ministro della Marina, i quali avendo prestato il loro concorso al Ministero nei primordii della sua amministrazione avevano creduto dovere insistere per ritirarsi, ravvisando essi la loro opera meno necessaria.

Essi vennero surrogati all'Interno dal Senatore Cadorna, alla Giustizia dal Deputato De Filippo ed alla Marina dal Vice-Ammiraglio Ribotty.

Voi, o Signori, già conoscete l'indirizzo del Ministero; a me basta aggiungere che il gabinetto attuale crede di dover chiamare più particolarmente l'attenzione del Parlamento sulla riforma delle Leggi amministrative, onde renderle più semplici e più appropriate ai bisogni delle varie popolazioni, come anche per minorare le spese che ne derivano. Ma il Ministero chiama poi specialmente ancora le cure del Parlamento sulle riforme sinanziarie, che sono diventate più che mai urgenti se vogliamo scansare i pericoli che minacciano il Governo ed anche l'Italia. In conseguenza, o Signori, il Ministero ha già esposto all'altro ramo del Parlamento,

0.1

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1867

quali sono i suoi concetti circa alle riforme amministrative e finanziaric, e spera di trovare tanto in quello come in questo ramo del Parlamento l'appoggio che gli è indispensabile per condurre a buon fine i riordinamenti richiesti dalla gravità della nostra situazione.

Chiediamo adunque, o Signori, questo appoggio, e speriamo di trovare in voi quella benevolenza di cui altre volte ci avete dato prova.

Colgo questa opportunità per presentare al Senato a nome del mio collega il Ministro delle Finanze, ora trattenuto all'altro ramo del Parlamento, un progetto di legge sulla dotazione della Corona.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio del progetto di legge presentato a nome del signor Ministro delle Finanze, che sarà mandato alla Commissione di finanza.

La parola è al signor Ministro dell'Interno. -

Ministro dell'Interno. Ilo l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alla ricostituzione della provincia di Mantova.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ha la parola il signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, tendente a convertire in legge il regio decreto 13 novembre 1866, che riguarda i militari nativi della provincia di Venezia e di Mantova privati del grado ed impiego per causa politica dal Governo austriaco.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

lla ora la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia..

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento concernente la proroga del termine della disponibilità dei funzionari appartenenti all'ordine giudiziario i cui posti vennero ridotti o soppressi. Mi permetto di pregare il Senato a volersi di preferenza occupare di questo progetto, poichè, come è noto, trattasi di prorogare un termine che veramente sarebbe già spirato col 31 dicembre 1867, per cui è evidente l'urgenza che il Senato esprima sopra questo progetto il proprio voto.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto, ed interrogo il Senato se intende accordare l'urgenza chiesta dal signor Ministro. Chi intende accordarla, sorga.

(E accordata.)

Ora si deve procedere alla nomina delle Commissioni annue di sorveglianza, per la Cassa dei Depositi e Prestiti; per l'amministrazione del fondo del Culto;

e per l'amministrazione della Cassa militare. Le due prime sono composte di tre membri caduna, e l'ultima di due. Per norma dei signori Senatori, rammenterò che tali funzioni furono finora affidate dal Senato ai seguenti Senatori: De Gori, Giorgini e Leopardi per la Cassa dei Depositi e Prestiti; Des Ambrois, Pasini e Saracco per l'amministrazione del fondo per il Culto; Pastore e Pallieri per l'amministrazione della Cassa militare.

I signori Senatori sono invitati a preparare le relative schede.

Debbo annunziare al Senato che all'ordine del giorno di quest'oggi era stata posta l'interpellanza del Senatore Imbriani al Ministro d'Istruzione Pubblica.

È noto al Senato che quando si è fatto questa dimanda d'interpellanza, il Ministro di Pubblica Istruzione aveva chiesto tempo per prendere informazioni e si era perciò convenuto che venisse rimandata al ripigliarsi delle sedute dopo le ferie natalizie.

Il Senatore Imbriani, di ciò informato, ha scritto immediatamente alla Presidenza che essendo alquanto indisposto non poteva per qualche tempo intervenire alle 'tornate, e che avrebbe avvertita la Presidenza stessa quando fosse state in grado di trovarsi presente: sicchè di necessità l'interpellanza è ancora aggiornata.

Ora si procederà all'appello nominale per la deposizione delle schede.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

Si farà il sorteggio per gli scrutatori i quali serviranno per tulte e tre le votazioni.

Risultano estratti i Senatori Cittadella, Mameli e Linati. Avendo però il Senatore Linati chiesto di essere esonerato, si estrae il Senatore San Martino.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCES-SIONE DI PENSIONI ALLE VEDOVE ED AI FIGLI DEI ME-DICI E CHIRURGHI MORTI IN SERVIZIO DELLO STATO PER ASSISTENZA AI COLEROSI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la concessione di pensioni alle vedove ed ai figli dei medici e chirurghi morti in servizio dello Stato per assistenza ai colerosi.

Do lettura del progetto di legge.

Art. 1. Le vedove ed i figli dei medici e chirurghi, morti in servizio fisso o temporaneo dello Stato per l'assistenza prestata ai colerosi, avranno diritto ad una pensione annua dallo Stato, che negli altri casi sarà a carico delle Provincie, nel cui territorio hanno assistito i colerosi.

Se essi fossero provveduti di altra pensione, questa sarà imputata nell'ammontare di quella cui avrebbero diritto secondo la presente legge.

Art. 2. Per la vedova la pensione sarà vitalizia di annue lire 400, ma cesserà nel caso ch'essa passi a seconde nozze.

Pei figli la pensione durerà fino alla maggiore età, e sarà per ciascuno di lire 200.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1868. -

Le pensioni spettanti alla vedova e a' figli di una stessa famiglia non potranno mai oltrepassaro cumulativamente la somma di lire 1000.

- Art. 3. Il Governo determinerà con Regolamento le norme per constatare la verificazione del fatto di cui nell'articolo 1.
- Art. 4. La presente legge avrà effetto dal 1. gennaio 1867.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale ha sostituito al progetto ministeriale un nuovo progetto, od almeno due articoli che sono diversi da quelli del progetto del Ministero, e ha modificato gli altri; perciò desidererebbe sapere se il Ministero accetta le modificazioni proposte.

Senatore Cadorna, Ministro dell' Interno. Il Ministero dichiara che non ha difficoltà che la discussione si faccia pigliando per base il disegno di legge proposto dall' Ufficio Centrale. Si riserva solamente di fare alcune osservazioni man mano che verranno in discussione gli articoli.

Presidente. Darò quindi lettura del progetto di legge quale venne formulato dall' Ufficio Centrale;

Art. 1. Sarà applicata la legge 14 aprilo 1864, N. 1731, alle vedove ed alla prole dei medici e chirurghi non impiegati dello Stato, che fossero dal Governo inviati in località, ove infierisce il colera-morbus, ohe fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Lauzi. Io ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza una nuova redazione di questo primo articolo, essendo occorso qualche errore nella stampa.

Presidente. Permetta che prima io dia lettura dell'intero progetto e quindi, allorchè si procederà alla discussione degli articoli, ella potrà proporre il suo emendamento.

Senatore Lauzi. Qui non è il caso di emendamento, l'Ufficio Centrale non modifica per nulla con questa nuova redazione il senso della sua proposta.

Presidente. Allora sostituirò alla lettura dell'articolo 1. del progetto la nuova redazione or ora proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 1. Sarà applicata la legge 11 aprile 1864, N. 1731, alle vedove ed alla prole del Medici e Chirurghi non impiegati dello Stato, che inviati dal Governo in località ove infierisce il cholera morbus, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi ».

Questa dunque sarà la redazione dell'articolo.

Seguirò a dar lettura del progetto.

Art. 2. La pensione delle vedove sarà di annue lire 400, la quale dovrà aumentarsi fino a lire 600 se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni, fino a lire 800, se ne ha lasciati tre o quattro, e fino a lire 1000, e non più oltre, se il numero dei figli è maggiore di quattro.

« Art. 3. Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno

diritto alla pensione che spetterebbe alla vedova con più gli aumenti proporzionali secondo il numero di essi nella misura stabilita di sopra.

Art. 4. Il Governo determinerà con Decreto Reale le norme per constatare la verificazione del fatto di cui all'articolo 1.

« Art. 5. La présente legge avrà effetto dal 1. gennaio 1867.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si terrà per chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

Senetore Burci, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Burci, Relatore. Debbo aggiungere che sono state presentate alcune petizioni che l'Ufficio Centrale non ha creduto di poter prendere in considerazione. Due sono relative a' notai i quali domandano di essere parificati ai medici e chirurghi che potessero avere diritto alla pensione. Altre tre sono di vedove di medici i quali morirono in tempo antecedente al 1º gennaio 1867, tempo che la legge presentata aveva stabilito. Giacchè ho la parola, e spiacente di non essere perfettamente concorde con i miei colleghi dell' Ufficio Centrale, debbo far noto, com' io crederei, che fosse importante, utile, necessario anzi che questa legge non comprendesse solamente quelli i quali sono provvisoriamente inviati dal Governo, perchè vi sono i medici condotti, vi sono i chirurghi condotti, i quali muoiono in molto maggior numero sul campo appunto delle epidemie, rimpetto a quelli che vengono straoidinariamente mandati.

Io credo, che questi medici e chirurghi, morendo, debbono trasmettere alle loro famiglie, ed alle loro vedove il diritto alla pensione.

Una legge per tutti i medici che muoiono durante un'epidemia esiste in Germania, in Austria, nel Belgio, in Russia, in Ispagna, e mi pare che non si dovrebbe in essa, come ho dichiarato separandomi in certo modo da miei onorevoli Colleghi, prendere di mira solamente i morti nella epidemia cholerosa, ma anche i medici e chirurghi, che muoiono durante una epidemia, giacchè le epidemie potendo essere ferocissime e varie di influssi e di accidenti, non veggo perchè sidebba solamente contemplare l'epidemia cholerosa.

Quindi sarei d'opinione, raccomandando caldamente al Senato questa legge, che si dovesse pure aver riguardo ai medici ed ai chirurghi condotti, che periscono in gran numero durante le epidemie rimpetto ai medici straordinarii assinche non paia che ci sia una forma aristocratica in questa speciale maniera di compenso.

Sarei d'opinione ugualmente, che la legge non dovesse solamente mirare ai medici e chirurghi che muoiono durante l'epidemia colerosa, ma beu anche a quelli che muoiono durante un' epidemia qualunque.

Senatore Lauzi. Domando la parola perchè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.... Presidente. Farei osservare all'onorevole Senatore che finora siamo nella discussione generale. Però l'argomento su cui ha preso la parola l'onorevole Senatore Burci cadrebbe sull'art. 1......

Senatore Lauzi. Nell'art. 1. s'inchiude veramente il concetto della legge, e appunto l'enor. Burci, al quale il Presidente non ha avuto difficoltà di accordare la parola, si è occupato del principio generale della legge. In questo stesso senso credo di poter parlare anch'io. Le ragioni che debbo dire richiedono che non passi troppo intervallo di tempo tra quello che ha detto l'onorevole mio collega e quello che devo osservare; per cui pregherei il signor Presidente a permettere che io possa rispondere.

Presidente. È giusto; io faceva solo osservare che per l'ordine della discussione sarebbe opportuno che ella riservasse le sue osservazioni quando si metterà in discussione l'articolo 1., però se vuole farle ora, può continuare il suo discorso.

Senatore Lauzi. Io farei osservare che se le parole del Senatore Burci miravano essenzialmente al concetto della legge, egli non ha però formulato alcun preciso emendamento, il che potrà fare quando verrà in discussione l'articolo anzidetto. Dacchè dunque l'onorevole mio collega ha creduto di abbandonare per un momento l'ufficio di Relatore dell'Ufficio Centrale per esprimere concetti coscienziosi suoi proprii, permetterà il Senato che io a nome della maggioranza dell'Ufficio stesso faccia alcune osservazioni. Io pregherò il Senato prima di tutto ad osservare che le razioni esposte dall'onorevole nostro collega il Senatore Burci per indurre il Senato ad accogliere un altro sistema, sono precisamente le stesse per le quali l'Ufficio Centrale si è ristretto ad un solo punto, ed ha in conseguenza formulato le sue proposte.

Il Senatore Burci osserva che la legge non è abbastanza estesa, e vorrebbe estenderla non solo ai medici e chirurghi dei quali più particolarmente si occupa, che sono mandati dal Governo, ma vorrebbe altresl che contemplasse tutti quelli che, o sono condotti per una speciale convenzione, o che, direi, per zelo o per ufficio proprio si prestano al servizio dei colerosi.

Non basta: egli osserva ancora (e sostanzialmente l'osservazione è giustissima) che non vuole questa, che egli chiama aristocrazia di una sola malattia contagiosa epidemica, ma desidererebbe che una provvidenza simile fosse estesa anche per i casi di tutte le altre malattie contagiose. Ora, queste sono le ragioni per le quali precisamente la maggioranza ha ristretto il concetto della legge: Essa ha detto: che cosa voglismo noi fare? Una legge solamente pei colerosi? Estendiamola a tutti i medici, si rispose: ed allora perchè non per la peste petecchiale? Perchè non per il tifo? Perchè non per il vaiuolo? Perchè non per la peste bubonica? Si è soggiunto: la legge abbracci non sulamente gli impiegati dello Stato del quale noi rappresentiamo più particolarmente gli interessi, ma an-

che i medici e chirurghi delle Provincie e dei Comuni. Ed allora l'Ufficio Centrale si è fatto questo quesito: possiamo noi così di traforo creare nuove spese obbligatorie alle Provincie ed ai Comuni? Perchè è indubitato che bisognerebbe dare alla legge comunale e provinciale una maggiore estensione nella parte che riguarda il servizio sanitario, inquantochè non tratterebbesi più solamente di fornire il servizio sanitario alle popolazioni povere, che ne hanno bisogno, ma si verrebbe a provvedere ancora alle famiglie dei medici, in tutti i casi in cui, per la forza di un'epidemia, avessero a patir danno.

Ora, l'estendere siffattamente quella legge non solo fu trovato soverchio in confronto del presente progetto di legge, ma fu trovato soverchio anche quanto alla materia medesima, e specialmente quanto agli interessi comunali e provinciali.

Nell'Ufficio Centrale dicemmo, e giustamente nella sua relazione se ne è fatto carico l'onorevole relatore, dicemmo, ripeto: ma se avviene alcuno di questi casi, di un medico condotto cioè /o d'un altro medico eziandio, che non ne abbia speciale diritto verso il Comune per speciale convenzione), quelli che appartengono a quelle rappresentanze comunali o provinciali, non avranno essi la nobile brama di premiare lo zelo di quel tal medico, soccorrendone la famiglia che si trovasse nel bisogno?

Noi siamo nel facoltativo, e dobbiamo credere che i sentimenti generosi e filantropici dominano talmente nelle rappresentanze comunali e provinciali da non permettere lo scandalo di una famiglia rovinata, mentre il di lei capo ha' perduta la vita in servizio del Comune o della Provincia.

Io credo dunque che, senza entrare in maggiori particolari, sia stato prudente l'avviso dell'Ufficio Centrale di restringere il beneficio della legge a quei medici e chirurghi, che fossero mandati temporariamente dal Governo per sorvegliare, dirigere, verificare, insomma per una missione data dal Governo, questo grande tutore di tutti gl'interessi delle popolazioni, per mettere ordine là dove ne fosse il bisogno; e siccome ai medici e chirurghi impiegati in un servizio stabile si applica la legge del 14 aprile 1864, nella quale il Senato ricorda che all'articolo in cui si purlava della morte di impiegati per ferite riportate in servizio, si è aggiunta la frase « o per malattie incontrate » locchè fu un pensiero benefico che risale all'iniziativa del Senato, il quale con un emendamento ampliò il concetto della legge sulle pensioni, e diede a quelle famiglie il diritto di avere un soccorso anche quando l'impiegato dello Stato periva non per ferite riportate, ma anche per malattie incontrate, così ora rimaneva solo il dubbio che, quando si trattasse di una missione momentanea, non si potesse applicare questa benefica disposizione della legge sulle pensioni col dire che non si trattasse di un impiegato in servizio temporario, ma unicamente in missione passeggiera. Quindi

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1868

noi, interpretando il pensiero della legge sulle pensioni ed applicandola anche alla missione transitoria di un medico o chirurgo inviato dal Governo pel servizio di questa speciale malattia, la quale più delle altre fa strage e sembra aver preso domicilio nel nostro paese, crediamo di aver fatto abbastanza senza per questo tralasciare di manifestare quel desiderio, che, come ho già detto, su espresso nella Relazione, che cioè le Provincie e i Comuni possano raggiungere per parte loro lo scopo, in tutti quei casi in cui qualche sanitario avesse perduto la vita, e non avesse avuto un sussidio dal Governo.

Prego quindi il Sepato, ad accogliere il concetto radicale che su proposto dall'Ussicio, e non estendere di troppo questa legge, la quale in ogni caso avrebbe bisogno secondo i concetti dell'on. Burci di esser risatta da capo, e non so poi come questo potrebbe stare coll'iniziativa parlamentare che vi ha dato origine. Abbiamo ristretto il senso della proposta di iniziativa parlamentare, non ci crediamo in diritto di assumerne una altra estendendo il concetto medes mo.

Senatore Burci, Relatore. Domando la parola. Presidente. Ila la parola.

Senatore Burci, Relatore. Quando la Camera ha inviato al Senato questo progetto di legge, ha avuto in mente di dare un diritto alle famiglie dei medici e de chirurghi che muoiono durante l'epidemia colerosa, ed ha stabilito alcuni articoli di legge; ora, se la legge, tal quale è fosse accolta, rimane esclusa dal suo beneficio gran parte dei medici e chirurghi che presta il suo aiuto nelle malattio colerose, e questi sono i medici condotti, i quali se in alcuni luoghi d'Italia come ad esempio nel vecchio Regno Lombardo-Veneto hanno, per speciali convenzioni, diritto che la loro pensione si trasmetta alle vedove ed ai pupilli, altrove non esiste questo diritto, di modo che la legge rimarrebbe in certo modo irrita, perchè sarebbero pochissimi quelli che avrebbero diritto alla pensione.

Si dee considerare che nell'ultima epidemia disastrosa di Reggio in Calabria, sono periti dieci medici, e di questi, sette, se non erro, erano medici condotti, le cui famiglie sono necessariamente (se il ceto medico non provvede) rimaste nella miseria. Quindi, avuto riguardo allo stesso spirito della legge, dico non esser conforme a giustizia ch'essa voglia lasciare da parte il numero maggiore di medici e di chirurghi, che muoiono in un'epidemia, e che voglia farsi una legge solo per pochi che il Governo credesse di mandare ove infierisce la malattia, e che questi soli avessero diritto a rimunerazione, quando le famiglie degli altri rimanessero nella miseria.

Questo io volli far presente al Senato accennando alcune idee, non precisamente conformi a quelle degli onorevoli miei colleghi dell' Ufficio Centrale, e ammettendo, come mi par chiaro, che non si possa prendere solo di mira le epidemie colerose. Intendo però, senza fare una formale proposta, che la legge debba

provvedere anche ai medici condotti che sono quelli che prestano maggior aiuto nelle epidemie.

Senatore Cadorna, Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna, Ministro dell'Interno. Il Senato permetterà che io dica poche parole su questo disegno di legge che come ho già notato, è d'iniziativa parlamentare.

Se si dovessero in questa materia ascoltare soltanto i sentimenti del cuore, dico il vero, non saprei non associarmi all'intendimento dell'onorevole Senatore Burci.

La condizione dei medici, nei casi di epidemie o di contagi, è degna del massimo riguardo, e dichiaro che proprio a malincuore delbo venir piuttosto in appoggio del disegno di legge come è stato emendato dall'Ufficio Centrale, che non della proposta che tenderebbe ad allargarne il beneficio.

Se da una parte, ragioni di equità, di grande equità consigliano di estendere assai le disposizioni di questa legge, d'altra parte è mestieri considerare quanto sia pericoloso l'entrare in un sistema del quale non si possono vedere, nè prevedere i confini. Difatti, le ragioni medesime che si adducono a riguardo dei medici o condotti o liberi od assunti provvisoriamente, si dovrebbero per identità di casi e di fatti estendere a moltissime altre persone; dal che verrebbe tale un aggravio allo Stato e alle Provincie da dover fermare l'attenzione del Parlamento prima di emettere un voto, principalmente poi nelle attuali condizioni economiche e finanziarie del paese.

È dunque mestieri trovare un limite, e questo limite d'uopo è cercarlo a riguardo dello Stato in ciò che può creare una obbligazione del medesimo a fissare una pensione.

Mi pare che la ragione del doversi dare una pensione all'impiegato il quale nell'esercizio delle proprie funzioni perde la vita e lascia una famiglia orbata del padre, sta appunto nell'obbligatorietà del servizio che lo Stato abbia imposto a questo individuo, o nelle relazioni, direi quasi, convenzionali che passano tra lo Stato e l'impiegato che presta al medesimo i suoi servigi per un certo determinato fine.

Comprendo come da queste ragioni si venga ad inferire che a qualsivoglia ufficiale sanitario, il quale sia delegato dallo Stato in una certa data occasione ad assistere colerosi, ove già non abbia obbligo di prestare un tale servizio, si assicuri una pensione dallo Stato medesimo. Su tal punto io non saprei muovere eccezioni. Esse non potrebbero neppure fondarsi sul pericolo di una troppo grave spesa, perchè dalle indagini fattesi per conoscere le conseguenze di un voto contenuto entro questo limite, mi risulterebbe che finora l'aggravio dello Stato rimarrebbe in ristrette proporzioni, e che, anche per l'avvenire, non sarebbe a temersi che queste proporzioni si allargassero di troppo a danno dell'erario nazionale.

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1867

Ma quando varchiamo questo limite, ed usciamo dal fatto supposto di un impiegato, mandato dallo Stato per un certo servizio, in allora, o Signori, entriamo in un campo del quale, come dicevo poc'anzi, non si possono prevedere le conseguenze. Queste conseguenze sarebbero inevitabili se si facesse una disposizione pei medici e pei chirurghi, la quale si fondasse sul principio, che la pensione è loro accordata solo pel fatto che essi hanno affrontato un pericolo, e che sotto il medesimo abbiano trovata la morte. Posto un tale principio, diverrebbe impossibile il limitare la disposizione solo a chi abbia prestato un servizio sanitario, e voi lo dovreste estendere a chiunque per altri servizi, affrontando lo stesso pericolo, abbia trovata la morte.

L'onorevole Senatore Lauzi faceva opportunamente notare come non si potrebbe negare al notaio, all'infermiere, e io dirò anche al seppellitore, la pensione che si accordasse indistintamente ai medici, dappoichè anche quelli siano morti di colèra per un servizio reso ai colerosi. Non si comprenderebbe questa disuguaglianza di trattamento, la quale farebbe si che ad una sola classe di persone fosse limitato il provvedimento, ed a questa sola si provvedesse ed a questa sola si pensasse

Questa è la ragione che mi fa inclinare per il disegno che è stato proposto dall' Ufficio Centrale. Soggiungerò per quanto riguardi le pensioni a darsi dalle Provincie che, se vi può essere una ragione per cui esse concedano una pensione a chi sia stato delegato specialmente da esse per un servigio sanitario, pel quale sia morto, ciò non basta a provare che questa spesa debba esser resa obbligatoria dalla legge.

È evidente che s'introdurrebbe con ciò un' aggiunta alle spese obbligatorie delle Provincie che formano già il soggetto di disposizioni della legge provinciale e comunale.

Ora, ognuno vede quanto grave sia questa disposizione, massimamente nei tempi attuali, poichè essa sarebbe applicabile a quelle Provincie le quali forse si troverebbero in condizioni assai più difficili per eseguire questa obbligazione.

Ora, io comprendo come lo Stato imponga a se stesso un vincolo per quei soggetti che possono costituire una obbligazione, e perciò parmi ragionevole la proposta dell'Ufficio Centrale, ma difficilmente comprendo la necessità e la convenienza d'imporre questo vincolo legislativamente alle Provincie, le quali possono ed hanno l'interesse di provvedervi elleno stesse liberamente.

Perciò non parmi conveniente che la legge vi intervenga all' oggetto di farne per le Provincie un'assoluta obbligazione.

Lo ripeto; mi ripugna di entrare in un sistema di cui non posso misurare le conseguenze per lo Stato, e che vincola senza una assoluta necessità l'azione delle Provincie, epperció preferisco a mio malgrado il disegno dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, leg-

gero l'articolo 1. quale fu riordinato dall'Ufficio Cen-

Art. 1. Sarà applicata la legge 14 aprile 1864, N. 1731, alle vedove ed alla prole dei medici e chirurghi non impiegati dello Stato, che inviati dal Governo in località ove infierisce il cholera-morbus, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi.

(Approvato).

Art. 2. La pensione delle vedove sarà di annue lire 400, la quale dovrà aumentarsi fino a lire 600 se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni, fino a lire 800, se ne ha lasciati tre o quattro, e fino a lire 1000, e non più oltre, se il numero dei figli è maggiore di quattro.

(Approvato).

Art. 3. Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione che spetterebbe alla vedova con più gli aumenti proporzionali secondo il numero di essi nella misura stabilita di sopra.

(Approvato).

e Art. 4. Il Governo determinerà con Decreto Reale le norme per constatare la verificazione del fatto di cui all'articolo 1.

(Approvato).

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dal 1. gennaio 1867.

(Approvato).

Annunzio il risultamento dello squittinio, per la nomina delle varie Commissioni.

Per la Cassa dei Depositi e Prestiti, sono stati nominati i signori Senatori De'Gori, Leopardi e Giorgini.

Per la Cassa del fondo per il Culto, i signori Senatori Pasini, Des Ambrois, Saracco.

Per la Cassa Militare sarebbero nominati i Senatori Pallieri e Pastore.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE PENSIONI ALLE VEDOVE ED AI FIGLI DEI MILITARI MORTI NELLA CAMPAGNA DEL 1866 I CUI MATRIMONII NON ERANO STATI AUTORIZZATI.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per le pensioni alle vedove ed ai figli dei militari morti nella campagna del 1866 i cui matrimonii non erano stati autorizzati.

Do lettura del progetto.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione sui singoli articoli.

Senatore Caccia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, Relatore. È stata trasmessa alla Commissione una petizione dalla signora Carmelina Bianco. Essa è vedova del Cavaliere Gabriello Vialardi,

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1868.

luogotenente del R. Esercito, morto di colèra in Crimea. Questa signora ha varie volte fatto istanze perchè le fosse dato un diritto alla pensione, e precisamente nel 1861 quando fusanzionata una legge perfettamente uguale a quella oggi messa in discussione, essa rivolgeva al Governo la sua domanda.

Ma fu questa trascurata dacchè si trovò una distinzione tra coloro che avevano perduta la vita sul campo di battaglia e quelli che morirono di cholera in Crimea; giacchè si ristette anche allora che la morte incontrata in quella regione non rientrava persettamente nelle disposizioni dell'articolo 27, il quale ai morti per malattie endemiche od epidemiche accordava anche un diritto alla pensione per le loro vedove. Quindi allora su trascurata, anzi reietta la petizione della signora Vialardi.

L'Ufficio Centrale che vede ora riprodotta questa domanda dopo 12 anni, non saprebbe dipartirsi da quello che si è fatto precedentemente, e propone perciò l'ordine del giorno puro e semplice su tal petizione.

Presidente. Chi ammette l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione di cui ha fatto cenno il Relatore dell' Ufficio Centrale, voglia alzarsi.

(Approvato)

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni nella discussione generale, rileggo il primo articolo della legge.

Art. 1. Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari, così di terra come di mare, che siano morti sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nella campagna di guerra del 1866, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, e, per le provincie napoletane, ancorche i matrimonii si fossero contratti secondo il solo 1º comma dell'articolo 67 dell'abolito Codice civile delle Due Sicilie; avranno nondimeno diritto alla peusione prescritta dagli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850, e dagli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851, e regolata secondo la nuova tarissa approvata colla legge 7 febbraio 1865.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato).

Art. 2. Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge, non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima.

(Approvato).

Siccome alcuni Senatori si sono assentati durante la seduta e per ciò non vi sarebbe più il numero legale per procedere allo squittinio segreto sul complesso delle due leggi dianzi discusse, si rimanderà la votazione ad altra seduta.

Io spero che nessun Senatore vorrà d'ora in poi assentarsi, massime quando il numero dei presenti è così ristretto che appena appena si può raggiungere il numero legale.

Invito i signori Senatori per domani ad una seduta segreta, che avrà luogo alle due in quest'Aula stessa.

La seduta è sciolta (ore 4 112).